

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATTOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 05/09/2024

FATTO

Con ricorso del 09/05/2024, proposto dopo l'esito negativo del reclamo avanzato direttamente all'intermediario, la ricorrente riferisce di aver stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio nell'anno 2015 e di aver provveduto all'estinzione anticipata dello stesso nel 2020.

Proprio con riferimento all'intervenuta estinzione anticipata rispetto alla originaria durata del contratto, la ricorrente lamenta che non le sarebbero stati rimborsati gli oneri relativi ed in particolare chiede la restituzione della complessiva somma di € 2.649,89 di cui € 2.138,40 quale quota delle "commissioni di rete distributiva per istruttoria", € 343,84 quale quota delle "commissioni di attivazione", € 167,65 a titolo di rimborso della commissione di estinzione anticipata, oltre gli interessi legali dal reclamo e la refusione delle spese di assistenza professionale sostenute e quantificate in € 200,00.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario si è opposto all'accoglimento del ricorso ritenendo di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi e di aver dato corretta esecuzione alla normativa vigente ed alle previsioni contrattuali.

In particolare viene invocata l'espressa previsione contrattuale delle voci di costo non soggette a rimborso e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che, pronunciandosi in materia di credito immobiliare, ha ribadito la differenza tra i costi c.d. "up front" non soggetti a ripetizione e quelli c.d. "recurring" destinati invece al rimborso pro quota nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.



Con particolare riferimento al chiesto rimborso delle commissioni di intermediazione l'intermediario convenuto eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva giacchè le dette somme sono state corrisposte all'intermediario finanziario al momento della conclusione del finanziamento e non potrebbero quindi essere chieste in ripetizione ad un soggetto che risulta terzo rispetto a tale pagamento.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio evidenzia la sussistenza della legittimazione passiva dell'intermediario convenuto con riferimento alla richiesta restituzione di quota delle commissioni di intermediazione.

Sul punto si rileva che dalla documentazione in atti si ricava che l'intermediario convenuto ha redatto e sottoscritto il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, ha indicato che l'importo estintivo dovesse essere versato in suo favore ed ha gestito direttamente la procedura di estinzione del finanziamento e di riscossione del debito residuo del prestito.

Da tutto quanto sopra, per costante orientamento dei Collegi Territoriali, discende il riconoscimento della legittimazione passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento anche in ordine alle richieste di rimborso dei costi sostenuti a titolo di commissioni dell'intermediario incaricato.

Il superiore orientamento discende dalle argomentazioni espresse dal Collegio di Coordinamento con la decisione n° 6816 del 2018 per cui *“In sostanza, il fatto-fonte del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da parte del mutuatario delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito del mutuatario è pertanto l'indebito, e, di conseguenza, debitore della prestazione restitutoria è l'accipiens del pagamento (...). Giovi osservare, a tale riguardo, che l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria»”.*

Nel merito, il ricorso sottoposto all'esame del Collegio ha per oggetto il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento stipulato con l'intermediario convenuto a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'art. 125 sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *“dovuti per la vita residua del contratto”*.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi ABF, coerentemente con quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, aveva affermato, fino al dicembre del 2019, che la concreta applicazione del principio di equa ripartizione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. *“costi recurring”*) che, a causa dell'estinzione



anticipata del prestito, costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale.

Di contro era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite contestualmente alla conclusione della stipula e quindi prima della estinzione anticipata (c.d. “costi up front”).

Secondo la citata giurisprudenza si era consolidato l'orientamento per cui, in caso di estinzione anticipata, il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili dovesse essere individuato nel metodo proporzionale puro, denominato “pro rata temporis”.

Nell'ambito del riferito quadro interpretativo si è inserita la decisione del 11/09/2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. Sentenza *Lexitor*) per la quale “l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

In coerenza con i citati orientamenti giurisprudenziali anche innanzi ai Collegi ABF si era consolidato un nuovo orientamento per cui, riconoscendo l'immediata applicabilità dei principi affermati nella citata Sentenza *Lexitor*, l'art. 125 sexies TUB andasse interpretato nel senso di riconoscere che, in caso di estinzione anticipata, al consumatore sarebbe spettata la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi c.d. “up front” (CFR. Coll. Coordinamento dec. 26525 del 2019).

In tale contesto è intervenuto l'art. 11 octies, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, rubricato “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto Sostegni-bis”), come convertito dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 ove è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, spetti al consumatore il rimborso “in misura proporzionale alla vita residua de contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”. Diversamente, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse a trovare applicazione “l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Con sentenza n° 263/2022 la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della su citata disposizione, ha rilevato che: (Par. 9.5) “La citata sentenza *Lexitor* ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza *Lexitor* dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha pertanto affermato che: *(Par 12.4) “Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”, statuendo l’illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».*

A seguito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, per opinione condivisa dei Collegi ABF, si è ritenuto di non doversi discostare dai principi espressi dal Collegio di Coordinamento ABF con la dec. N° 26525/19 con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021 (data di entrata in vigore del c.d. Decreto “Sostegni-bis”) e quindi disporre che: *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Il superiore orientamento risulta invariato anche a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. N° 104/2023 che ha ulteriormente modificato l’art. 11-octies del decreto c.d. “Sostegni bis” prevedendo che *“Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.*

In particolare anche il riferimento alle pronunce della Corte di Giustizia Europea non sembra potersi concretizzare in altro che alla linea interpretativa fornita dalla sentenza c.d. Lexitor, espressamente riferita ai finanziamenti mobiliari e maggiormente aderente all’odierno ricorso.

Nella vicenda oggi sottoposta al Collegio la ricorrente ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2015 ed ha estinto lo stesso nell’anno 2023, in corrispondenza della rata n° 48.

In virtù della normativa nazionale e sovranazionale su richiamata la ricorrente ritiene di aver diritto al rimborso di una quota dei costi sostenuti che, in ragione dell’estinzione anticipata del finanziamento, risulterebbero essere privi di giustificazione.

In particolare la ricorrente chiede la restituzione della complessiva somma di € 2.649,89 corrispondenti a quota delle “Commissioni di rete distributiva per istruttoria” delle “Commissioni attivazione” ed all’intera “Commissione estinzione anticipata” oltre gli interessi legali dal reclamo ed il rimborso delle spese di assistenza tecnica.

Il Collegio decidente, alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, in linea con gli orientamenti uniformi assunti in tutte le altre sedi territoriali, ritiene di dover applicare i principi già espressi con la decisione n° 26525/19 del Collegio di Coordinamento, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/7/2021, data di entrata in vigore del c.d. Decreto “sostegni bis”, e quindi che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” ed “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre*

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

In applicazione dei su richiamati principi e criteri, si ritiene sussistente il diritto della ricorrente alla retrocessione delle somme per come indicate nella seguente tabella:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,00%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	38,52%							
commissioni rete distributiva				3.564,00€	Recurring	Pro rata temporis	2.138,40 €		2.138,40 €
commissioni di gestione				1.368,59€	Recurring	Pro rata temporis	821,15 €	821,15 €	0,00 €
commissioni di attivazione				573,07€	Up front	Curva degli interessi	220,75 €		220,75 €
Totale									2.359,15 €

Si precisa che il risultato non coincide con quanto richiesto dalla ricorrente poiché questi ha calcolato tutti gli oneri retrocedibili con il criterio del *pro rata temporis* non applicabile ai costi aventi natura *up front*.

Non risulta accoglibile la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata giacché la stessa appare conforme al disposto dell'art. 125-sexies, comma 2 TUB così come, in conformità con il costante orientamento del Collegio di Coordinamento, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di refusione delle spese di assistenza professionale.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.359,15, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI